



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina
C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

**PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO AI
SENSI DELL'ART. 40, C. 9-BIS, D.L. 19/2024, CONV. CON L. 56/2024**

PREMESSO

Ai sensi dell'art. 40, c. 9-bis, D.L. 19/2024 (conv. con L. 56/2024), “ [...] per le medesime finalità di cui al comma 4, i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'[articolo 1, comma 859, lettera b\), della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), superiore a dieci giorni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con delibera di giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), del parere del responsabile finanziario dell'ente, predispongono un Piano degli interventi contenente le seguenti misure:

- a) creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- b) sperimentazione di procedure semplificate di spesa idonee ad assicurare maggiore tempestività nei pagamenti;
- c) costante verifica dei dati registrati nella predetta piattaforma elettronica, con particolare riguardo alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;
- d) ogni altra iniziativa, anche di carattere organizzativo, necessaria per il superamento del ritardo dei pagamenti [...]”.

Ai sensi dell'art. 40, c. 9-ter, D.L. 19/2024, conv. con L. 56/2024, “ [...] la realizzazione delle misure previste dal Piano di cui al comma 9-bis, da effettuare entro il 31 dicembre 2025, è verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile nell'ambito delle attività di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 [...]”.

L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti del Comune di Furci Siculo per l'anno 2024 è pari a 104,25 giorni ed è pertanto superiore al limite di 10 giorni oltre il quale sorge l'obbligo di adottare il Piano degli interventi di cui all'art. 40, c. 9-bis, D.L. 19/2024.

Il Comune di Furci Siculo ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e, pertanto, il Piano deve prevedere non la “*creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali*”, ma “*l’individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali*”;

ANALISI DI CONTESTO

Al fine di elaborare compiutamente il Piano, occorre effettuare un’analisi di contesto evidenziando in modo peculiare le possibili cause dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In via *generale*:

- l’intempestività discende essenzialmente dalla periodica carenza di liquidità, che costituisce tuttavia un fattore *esterno* al procedimento di *liquidazione* (spettante all’Area/Settore di competenza dell’intervento) ed al procedimento di *pagamento* previa verifica della correttezza sul piano contabile-finanziario della liquidazione stessa (spettante all’Area Economico-Finanziaria);
- l’intempestività, invece, non sembra essere dettata in modo significativo da ritardi che concernono i procedimenti di *liquidazione* e di *pagamento*; cionondimeno, si tratta di procedimenti sicuramente perfettibili, rispetto ai quali l’Amministrazione può adottare misure atte a ridurre i tempi di esecuzione sia delle singole attività di liquidazione e pagamento, sia dell’eventuale fase di confronto (relativa ad ipotesi più complesse sul piano burocratico) tra le Aree/Settore competenti alla liquidazione e l’Area Economico-Finanziaria;

In *particolare*, la carenza di liquidità, al di là delle situazioni contingenti, dipende massimamente dai seguenti fattori:

- in *primo* luogo, l’Ente negli ultimi anni ha risentito del globale aumento dei prezzi dovuto agli *shock* della pandemia e dell’instabilità geo-politica, il quale non sempre è stato adeguatamente bilanciato dalle misure governative per fronteggiare il c.d. caro-prezzi (con la conseguenza che, ad es., l’Ente ha dovuto attingere dai fondi comunali per corrispondere agli operatori economici le somme dovute a titolo di revisione dei prezzi);
- in *secondo* luogo, nella quasi totalità dei casi in cui gli appalti sono finanziati con fondi esterni, le somme pervengono nelle casse comunali con notevole ritardo (molto spesso perfino superiore a sei-otto mesi), nonostante l’attività di richiesta/rendicontazione avvenga in modo corretto, completo e tempestivo;
- in *terzo* luogo, si riscontra un costante ritardo (nella misura media di un paio di mesi) nell’erogazione dei trasferimenti regionali di parte corrente, che costituiscono una voce molto importante del bilancio comunale (non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche rispetto alla capacità di effettuare una pianificazione ragionevolmente realistica dei tempi dei flussi di cassa, in quanto esposta ad un minore tasso di aleatorietà rispetto ad altre poste di entrata);
- in *quarto* luogo, per quanto riguarda i debiti nei confronti dei fornitori di energia elettrica, la difficoltà nell’adempire tempestivamente discende soprattutto dai notevoli e progressivi aumenti dei parametri di tariffazione, che impediscono una corretta previsione della quantificazione delle somme dovute;
- in *quinto* luogo, la carenza di liquidità dipende anche dalle difficoltà in fase di riscossione, sulle quali comunque sono state adottate varie misure atte a potenziare l’attività esattiva.

MISURE

Sulla scorta di quanto osservato riguardo l'individuazione delle cause, per quanto concerne:

- il fattore esogeno del caro-prezzi, il Comune dovrà continuare a rimanere particolarmente attento all'adesione alle misure governative straordinarie di sostegno degli Enti Pubblici (ad es. al "*Fondo adeguamento prezzi*");
- i casi di finanziamento con fondi esterni, il Comune dovrà continuare a svolgere adeguatamente e tempestivamente le procedure di rendicontazione/richiesta agli Enti finanziatori;
- i ritardi di erogazione dei trasferimenti regionali correnti, il Comune dovrà inviare note di sollecito all'Amministrazione regionale tutte le volte in cui il termine non sarà stato rispettato;
- i rapporti con l'operatore economico che eroga l'energia elettrica, il Comune dovrà continuare la già avviata attività di verifica e revisione della legittimità degli aumenti progressivi;
- le difficoltà in fase di riscossione, il Comune dovrà continuare l'intrapreso percorso di potenziamento e miglioramento della stessa.

Inoltre:

- le Aree/Settore competenti alla liquidazione devono costantemente monitorare la tempestività dei procedimenti di liquidazione, ponendosi quale regola d'azione l'adozione del provvedimento di liquidazione entro dieci giorni dall'insorgenza del debito nei confronti dell'operatore economico;
- l'Area economico-finanziaria deve costantemente monitorare la tempestività dei procedimenti di pagamento, ponendosi quale regola d'azione l'adozione del provvedimento di pagamento entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di liquidazione, in misura compatibile rispetto alla complessiva situazione di cassa dell'Ente e del generale stato dei pagamenti;
- le Aree/Settore competenti alla liquidazione, *da un lato*, e l'Area Economico-finanziaria, *dall'altro*, devono evidenziare reciprocamente i casi in cui il provvedimento di liquidazione appare essere stato adottato in modo significativamente intempestivo o il pagamento non sia ancora avvenuto dopo un notevole lasso di tempo dalla liquidazione (o sia avvenuto in modo significativamente tardivo);
- le Aree/Settore competenti alla liquidazione, qualora ritengano insostenibile e/o eccessivamente oneroso il contratto ancora in corso di esecuzione, devono intraprendere un percorso di rinegoziazione del contratto volto a contenerne i debiti e/o a dilazionarne i pagamenti
- le Aree/Settore competenti alla liquidazione, qualora ritengano insostenibile e/o eccessivamente oneroso il contratto la cui esecuzione è conclusa, devono intraprendere un percorso transattivo volto a contenere l'esposizione debitoria complessiva e/o a dilazionare i tempi di pagamento.

Non appare invece necessaria l'adozione di procedure sperimentali di pagamento, in quanto le procedure sono attualmente piuttosto spedite sul piano tecnico e burocratico, fermo restando

ovviamente il quadro normativo generale che impone lo svolgimento delle verifiche di regolarità fiscale e previdenziale.

Inoltre, non appare opportuno un aumento dell'anticipazione di credito ex art. 222 D.lgs. 267/2000, in quanto l'effetto derivante dalla maggiore tempestività dei pagamenti sarebbe controbilanciato negativamente dal costo dell'aumento stesso dell'anticipazione.

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI

È individuato il “*Responsabile del pagamento dei debiti commerciali*” nella persona del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria *pro tempore*, in quanto all'interno dell'organizzazione dell'Ente è quella che ha una visione complessiva dell'attività di pagamento.